



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

## Decisione

**Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia**

**PROCEDIMENTO N. 175/2016 a carico di Luca Banfo**

\*

A) a seguito dell'invio, in data 25 Maggio 2016, di rapporto informativo da parte della Segreteria del Golf Club Monticello, in relazione a quanto avvenuto in occasione del Trofeo Gianni de Marchi disputato in data 21 e 22 Maggio 2016, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore, Luca Banfo, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, scaricabile dal sito della Federazione Italiana Golf ([www.federgolf.it](http://www.federgolf.it)).

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che il minore veniva squalificato dalla suddetta gara per avere modificato il punteggio della buca 10 da 6 a 4 e della buca 15 da 5 a 3.

Dopo avere inizialmente negato di avere apportato alcuna modifica allo score, Luca Banfo ammetteva di avere commesso l'infrazione ascrittagli ed il giorno dopo l'accaduto inoltrava una lettera di scuse al segretario del circolo.

C) Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al giudice

competente per territorio e per materia avv. Paola Bianchi Cassina la quale, per motivi di carattere personale, dichiarava la volontà di astenersi dal prendere in carico il presente procedimento che veniva quindi assegnato al sottoscritto nella sua qualità di Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

\*

- 1) In base al rapporto informativo ed alla fotocopia dello score non risulta in contestazione il fatto che Luca nell'ambito del Trofeo Gianni De Marchi abbia modificato consapevolmente il risultato di due buche ascrivendosi quattro colpi in meno rispetto a quelli effettivamente giocati.
- 2) Risulta altrettanto pacifico che Luca abbia inizialmente negato di avere commesso l'infrazione contestatagli per poi ammettere l'accaduto e chiedere formalmente scusa con lettera trasmessa alla segreteria del circolo il giorno successivo alla competizione.
- 3) in occasione del colloquio con Luca Banfo tenutosi presso lo studio del sottoscritto Giudice Nazionale, Luca ammetteva pacificamente lo svolgimento dei fatti come sopra riportati, non accampano scuse e pentendosi sinceramente per il proprio comportamento. In detta occasione il padre di Luca depositava certificazione medica relativa al figlio.
- 3) Si contesta, pertanto, al minore di avere sottoscritto uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo alterando fisicamente a tal fine lo score.

### **Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale:

- visti gli atti del procedimento n. 175/2016 relativi al minore Luca Banfo,
- valutato il contenuto del rapporto informativo pervenuto alla F.I.G. da parte Segreteria del Circolo Golf Monticello;

- valutate le dichiarazioni rese dal minore e dai genitori dello stesso;
- letta la relazione medica depositata dal padre del minore.
- lette ed applicate le norme dello Statuto Federale nonché del Regolamento di Giustizia;
- considerato il comportamento processuale del minore

il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, nella sua qualità di Giudice Sportivo Nazionale infligge a Luca Banfo la sanzione della perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di 9 mesi, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 primo comma lettera a) e dall'art. 14 primo comma n. 6) del Regolamento di Giustizia.

Milano 18.7.2016



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)